

ALLEGATO 1
Codice Etico
Ordinazioni, art. 1 § 5.1

Proemio

La Pontificia Università Lateranense è una Università ecclesiastica, canonicamente eretta dal Vescovo di Roma e perciò legata a titolo speciale alla Sede Apostolica, che coltiva e insegna la dottrina sacra e le scienze ad essa collegate, conferendo i gradi accademici per autorità della Santa Sede (cf. *Statuti*, art. 1, § 1). La Pontificia Università Lateranense gode di personalità giuridica pubblica nell'Ordinamento canonico e nello Stato della Città del Vaticano ed è retta dal Codice di Diritto Canonico, dalla *Veritatis Gaudium* e sue *Norme Applicative*, da altre norme comuni e particolari date a ciascun Istituto dalla Santa Sede, dai propri *Statuti* approvati dalla Santa Sede e dalle *Ordinazioni* approvate dal Senato Accademico dell'Università (cf. *Statuti*, art. 1, § 3).

Oltre alle finalità comuni a tutte le Università ecclesiastiche (cf. *Veritatis Gaudium*, art. 3), la Pontificia Università Lateranense opera per la formazione qualificata di ecclesiastici, religiosi e laici (cf. *Statuti*, art. 4, § 1) in fedeltà al Magistero del Romano Pontefice nella Sua azione di governo e ministero pastorale della Chiesa universale e della Diocesi di Roma.

L'Università persegue le proprie finalità attraverso: l'insegnamento e la ricerca scientifica, esercitati con giusta libertà, nella ferma adesione alla Parola di Dio e nel pieno servizio al Magistero della Chiesa, coniugando sapientemente le esigenze delle singole scienze con le necessità pastorali del Popolo di Dio (cf. *Veritatis Gaudium*, artt. 37-38); la cooperazione tra le sue Facoltà, Istituti e Cicli di studio, per sviluppare la interdisciplinarietà e la trans-disciplinarietà per un'effettiva complementarietà, nonché la collaborazione con altre Università e Istituzioni, ferma restando la propria identità, secondo le norme emanate dalla Sede Apostolica su tale materia (cf. *Veritatis Gaudium*, art. 66; *Norme Applicative* alla *Veritatis Gaudium*, art. 52); l'ordinata partecipazione dei professori, del personale non docente e degli studenti alla vita dell'Università; speciali iniziative di ricerca e di formazione permanente (cf. *Statuti*, art. 4, § 2).

Il rispetto del presente Codice Etico e dei principi ispiratori della Pontificia Università Lateranense costituiscono elemento essenziale dell'adempimento contrattuale per tutti coloro che instaurano con essa rapporti accademici, di lavoro, e qualunque tipo di collaborazione.

Art. 1 – Principi fondamentali

1. La Pontificia Università Lateranense richiede ai professori, ai ricercatori, agli assistenti, al personale non docente e agli studenti impegno e dedizione, maturità umana e un comportamento conforme ai valori cristiani e alle comuni norme della vita accademica e della convivenza sociale.
2. I professori, i ricercatori, gli assistenti e il personale non docente sono chiamati ad un servizio ecclesiale e pertanto tenuti a orientare il proprio operato a principi di professionalità, trasparenza, correttezza, onestà, e a porre in essere gli adempimenti contrattuali prestando piena collaborazione allo svolgimento della missione della Pontificia Università Lateranense.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Codice Etico si applica ai professori, ai ricercatori, agli assistenti, al personale non docente, agli studenti (in corso, fuori corso, ospiti) dell'Università, come pure a tutti coloro che per qualsiasi circostanza e titolo sono chiamati ad operare all'interno della Pontificia Università Lateranense.
2. Il Codice Etico si applica anche ai Centri di alta specializzazione inseriti nella Pontificia Università Lateranense quali Istituti *ad instar Facultatis* (cf. *Statuti*, Art. 1 § 4), tenendo conto delle specificità statutarie, giuridiche ed amministrative, e al *Centro Lateranense di Alti Studi* (CLAS) che opera per autorità dell'Università (cf. *Statuti*, art. 3, § 4).

Art. 3 – Regole di condotta

1. I soggetti di cui al precedente art. 2:
 - a. si impegnano, nell'ambito del loro servizio e sulla base delle rispettive responsabilità, al riconoscimento e alla difesa della libertà e dei diritti fondamentali della persona umana, così come promossi e proposti dal Magistero della Chiesa. In particolare si impegnano a realizzare, sulla base del presente elenco non esaustivo ma solo esemplificativo: la tutela della dignità di ciascuna persona; il rifiuto di

discriminazione; la valorizzazione del merito, delle capacità e delle competenze individuali; la libertà e i diritti fondamentali, in particolare il diritto al sapere; la responsabilità e il riconoscimento-adempimento dei doveri nei confronti della comunità; l'onestà; l'integrità; la professionalità; l'equità; la trasparenza; la leale collaborazione;

b. si impegnano, altresì, ad aderire con lealtà ai principi cui si ispira la Pontificia Università Lateranense, a concorrere al suo progresso spirituale e materiale, e ad alimentare il reciproco rispetto in spirito di servizio e nella prospettiva comunitaria;

c. devono comportarsi con dignità e devono curare il proprio personale decoro e quello delle strutture comuni della Pontificia Università Lateranense.

2. I professori, i ricercatori, gli assistenti e il personale non docente, oltre ai doveri di cui al n. 1 del presente articolo, devono curare il decoro dello spazio in cui lavorano (cf. *Regolamento Generale della Curia Romana*, artt. 31-33, 35).

Art. 4 – Divieto di discriminazione e rispetto della dignità e libertà altrui

1. Ognuno ha il diritto a non essere discriminato, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori contenuti nel presente elenco non esaustivo ma solo esemplificativo: nazionalità, sesso, lingua, aspetto fisico, cittadinanza, religione, condizioni economiche, sociali e di salute.

2. La Pontificia Università Lateranense previene e persegue ogni comportamento discriminatorio o vessatorio, posto in essere mediante abuso della propria posizione o con atto di omissione, e che leda il rispetto della dignità e della libertà altrui.

3. A nessun professore, ricercatore, assistente, membro del personale non docente è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, la propria posizione accademica o quella derivante dall'ufficio che svolge al fine di imporre prestazioni e servizi a proprio personale favore e interesse.

Art. 5 – Molestie

La Pontificia Università Lateranense, applicando le norme specifiche vigenti nello Stato della Città del Vaticano, riprova e persegue le molestie sessuali o morali e ne tutela le vittime.

Art. 6 – Principio di imparzialità e riconoscimento del merito

1. Tutti coloro che operano a vario titolo nella Pontificia Università Lateranense devono: rispettare rigorosamente e, al tempo stesso, garantire il principio di imparzialità; privilegiare, nelle scelte, le capacità e le competenze individuali, il merito personale e la qualità delle prestazioni professionali.

2. La Pontificia Università Lateranense rifiuta ogni forma di favoritismo o di nepotismo e comunque ogni scelta che non derivi dal rispetto dei principi di cui al n. 1 del presente articolo.

Art. 7 – Partecipazione alla vita accademica

1. Tutti coloro che operano a vario titolo nella Pontificia Università Lateranense devono partecipare attivamente e responsabilmente alla vita dell'Università e offrire piena collaborazione alla realizzazione delle sue finalità.

2. A seconda del ruolo e della categoria di appartenenza, i soggetti di cui all'art. 2 del Codice Etico devono altresì intervenire nello svolgimento dei lavori degli organi collegiali di cui fanno parte e devono concorrere all'elezione degli organi di governo e/o a quella dei rappresentanti dei collegi/consigli.

Art. 8 – Tutela della reputazione della Pontificia Università Lateranense, uso del nome e del logo

1. Tutti coloro che operano a vario titolo nella Pontificia Università Lateranense si impegnano a rispettarne il buon nome e a non recare danno alla sua reputazione.

2. Salvo previa autorizzazione delle Autorità competenti, a nessun è consentito:

a. utilizzare il nome e il logo dell'Università;

b. utilizzare la reputazione dell'Università ai fini dello svolgimento di attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche se non remunerate;

c. esprimere in ogni forma e modalità punti di vista personali servendosi del nome dell'Università.

Art. 9 – Proprietà intellettuale, plagio e obbligo alla riservatezza

1. I soggetti di cui al precedente art. 2 si impegnano a rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale e a disincentivare ogni forma di plagio, di appropriazione indebita e divulgazione di lavori altrui (cf. *Statuti*, art. 76, § 3).
2. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente alla Pontificia Università Lateranense non deve servirsene per fini privati e deve mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti sino al momento della loro divulgazione ufficiale.

Art. 10 – Riservatezza e protezione dei dati personali

1. La Pontificia Università Lateranense tutela la riservatezza dei dati dei soggetti di cui al precedente art. 2, secondo le norme in materia, impegnandosi a non comunicare e diffondere i dati personali senza previo consenso del soggetto interessato.
2. La Pontificia Università Lateranense fa divieto, ad ogni soggetto di cui al precedente art. 2, di diffondere notizie relative a informazioni e dati riservati appresi in ragione della propria funzione lavorativa, senza previa autorizzazione dell'Autorità competente (cf. *Regolamento Generale della Curia Romana*, art. 36).
3. Per ciò che concerne quanto disposto dal n. 1 del presente articolo, la Pontificia Università Lateranense ha sede legale nello Stato della Città del Vaticano, è Ente Centrale della Chiesa Cattolica e, quindi, esente da ogni ingerenza da parte dello Stato Italiano ai sensi dell'art. 11 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 (cf. *Statuti*, art. 2, § 1).

Art. 11 – Trasparenza contabile

1. Tutti coloro che operano a vario titolo nella Pontificia Università Lateranense devono agire perseguendo, ciascuno per il proprio ruolo, la massima trasparenza, professionalità e onestà, curando il rispetto delle procedure previste, verificando la completezza della documentazione contabile, riferendo prontamente all'Autorità competente eventuali violazioni dei suddetti principi, falsificazioni, omissioni o lacunosità della contabilità o dei documenti su cui essa si basa.
2. I soggetti coinvolti nelle attività di redazione del bilancio della Pontificia Università Lateranense sono tenuti al rispetto delle norme della Santa Sede in materia (cf. *Statuti*, art. 18).

Art. 12 – Utilizzo delle risorse della Pontificia Università Lateranense

1. Le strutture, i beni, il patrimonio librario, e tutti gli spazi della Pontificia Università Lateranense devono essere utilizzati e conservati con cura.
2. I soggetti di cui al precedente art. 2 non possono utilizzare o concedere spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'Istituzione accademica, o in ogni caso da essa non espressamente approvati.
3. L'utilizzo delle risorse informatiche, telematiche e del patrimonio informativo della Pontificia Università Lateranense deve ispirarsi ai principi della diligenza, moralità, buona fede e correttezza.
4. Tutte le apparecchiature dell'Università devono essere utilizzate solo per le finalità legate al lavoro e alla vita accademica. Per situazioni di comprovata necessità, l'Autorità competente può autorizzare un diverso utilizzo limitato comunque ad un'attività di natura occasionale. Le dotazioni *hardware* e *software* messe a disposizione dall'Università per docenti, non docenti e studenti non devono essere utilizzate per finalità non istituzionali (cf. *Regolamento Generale della Curia Romana*, art. 40, f).
5. Chiunque disponga di comprovata conoscenza di un utilizzo non istituzionale o comunque contrario allo spirito del presente codice degli strumenti informatici, nei locali della Pontificia Università Lateranense, ha l'obbligo di segnalarlo all'Autorità competente.

Art. 13 – Doni e benefici

1. È fatto divieto a professori, ricercatori, assistenti, personale non docente di accettare o sollecitare ogni dono o beneficio suscettibile di influenzare, anche indirettamente, il corretto svolgimento delle attività istituzionali.
2. I soggetti di cui al n. 1 del presente articolo possono soltanto accettare doni o benefici quando siano di modico valore economico, offerti in occasione di incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e, comunque, quando l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sul corretto svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 14 – Commissione etica di vigilanza

La Pontificia Università Lateranense istituisce un'apposita Commissione etica di vigilanza con funzioni consultive, di indagine e di monitoraggio in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del presente Codice Etico e delle prassi interpretative.

Art. 15 – Osservanza e divulgazione del Codice Etico

1. I soggetti di cui al precedente art. 2 devono:

- a. prendere visione e osservare il Codice Etico informandosi sulle relative prassi interpretative;
- b. segnalare all'Autorità competente qualsiasi comportamento contrario al Codice Etico;
- c. adoperarsi, ciascuno secondo le proprie responsabilità, affinché cessino eventuali comportamenti contrari al Codice Etico.

2. La Pontificia Università Lateranense promuove la divulgazione del Codice Etico, mediante la pubblicazione sul *website* istituzionale e attraverso ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

Art. 16 – Violazione del Codice Etico

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità dell'infrazione.

2. I procedimenti che possono portare all'applicazione di sanzioni disciplinari o all'avvio di provvedimenti disciplinari sono determinati dagli *Statuti* dell'Università e dalle norme specifiche della Santa Sede (cf. *Regolamento Generale della Curia Romana*, artt. 70-85).